

-1-

Seguito del Verbale dell'adunanza del  
giorno 6 dicembre 1914. Vedi volume VI.

4. Clausola di decadenza in contratti di  
assicurazione della "Norwich Union".

Il Direttore Generale riferisce che, a termini dell'articolo II delle condizioni generali di polizza, i contratti emessi dalla Società "Norwich Union", trascorsi i trenta giorni di mora per il pagamento del premio, sono colpiti da decadenza. Sembrando che la Norwich avesse potuto, per un evento spesso non imputabile alla volontà dell'assicurato, negare alla polizza ogni valore economico ed incamerare tutti i premi pagati, furono chiesti chiarimenti alla Compagnia la quale, pur confermando che la polizza sospesa per mancato pagamento del premio, ove l'assicurato non ne chieda il riscatto o la riduzione, è da considerarsi decaduta e annullata, aggiunse che, se richiesta dall'assicurato entro un debito termine, non avrebbe avuto difficoltà ad accordare tanto la riattivazione come il riscatto o la riduzione. Questi ultimi, però, determinandone i valori con criteri più restrittivi. Interrogata poi su la interpretazione da darsi alla frase "entro un debito termine" la Compagnia rispose che doveva intendersi un periodo di 12 mesi.

Drj

Ciò premesso, il Direttore Generale espone il caso speciale di un assicurato della "Normich" il sig. Guido Allegri, il cui contratto era decaduto pel mancato pagamento del premio del 1° febbraio 1913, e chiese il 5 maggio u.s. di conoscerne i valori di riduzione e di riscatto. Si aderì alla richiesta, ritenendo che potesse svolgersi sul ritardo di due mesi, oltre i 12 stabiliti dalla Compagnia, nella considerazione che al criterio della Normich - in fondo, puramente convenzionale - potesse darsi una certa elasticità di applicazione.

Nel frattempo però, procedendo all'aggiornamento dei portafogli ceduti con l'esecuzione delle operazioni di ufficio, l'Ufficio competente giusta i patti di polizza, registrava la rescissione della polizza a tutti gli effetti. Ora che l'assicurato è tornato su l'argomento, il Direttore Generale ha creduto opportuno di sentire l'avviso del Comitato; tanto più che a proposito dell'articolo II delle condizioni generali della polizza della "Normich" si presentano anche altri casi meno semplici: Dalla comminata decadenza si dovrebbe dedurre che anche in caso di insolvenza degli interessi maturati su di un prestito eventualmente stipulato, e quando non sia stato pagato il premio, nessuna liquidazione do-

resse farsi a favore dell'assicurato. In questa condizio-  
 ne è la polizza di certo Kronaker Federico, la liquida-  
 zione della quale è reclamata dagli eredi poiché egli  
 è morto. La accennata interpretazione troverebbe  
 esatta rispondenza anche nell'art. XV delle condizioni  
 di polizza, il quale stabilisce che "la mancata  
 di pagamento a scadenza degli interessi dei prestiti,  
 produce le stesse conseguenze della mancata di paga-  
 mento a scadenza dei premi." Senonché nel "contratto  
 di prestito" si legge, fra l'altro, quanto appresso:

"Nel caso in cui la polizza venisse a scadere o a de-  
 cadere, la Società avrà facoltà di fare tutti gli  
 atti necessari per la custodia della polizza stessa  
 e di utilizzarla in primo luogo a pagare a se stes-  
 sa le spese in cui può essere incorsa e a rimborsarsi  
 dei prestiti ed interessi, come pure dar conto di ogni  
avanzo secondo l'art. 457 del Codice di Commercio  
 Italiano."

dsf

Ora è evidente che se la Società può utilizzare  
 la polizza a rimborsarsi di un suo credito, la po-  
 lizza stessa non può avere un valore economico.  
 Inoltre questo valore non sembra debba sempre  
 restringersi e limitarsi a quello del prestito ed inte-  
 ressi arretrati - come parrebbe d'avviso la Sezione  
 Speciale dell'Ufficio competente - giacché, se così fosse,

-4-

la "Normick" non avrebbe previsto il caso di dover  
dare conto di ogni avanzo, ecc., dove è insito il ricono-  
scimento dell'obbligo di dare una dimostrazione del  
come la Società abbia proceduto per la realizzazione  
di un valore liquido. In questi casi, nel corso dei lavori  
di aggiornamento furono rigorosamente applicati  
i patti di polizza, senza tener conto dell'allegato  
di prestito, e si è proceduto al riscatto di ufficio, at-  
tribuendo al contratto un valore capace di reintegrare  
l'Istituto del prestito esistente e degli interessi arre-  
trati, annullando poi a tutti gli effetti la polizza.

Il Direttore Generale è d'avviso, dopo il risame  
della questione nel suo insieme, che convenga tener  
presente come, posteriormente alla stipulazione della  
polizza, è intervenuto un nuovo e regolare contratto,  
le cui condizioni non sembra possano non avere ap-  
plicazione, per il fatto che discordano dai patti  
di polizza; e questo perché il contratto di prestito,  
introducendo in polizza nuove disposizioni, e nuove  
facoltà ha implicitamente integrato, e non modifica-  
to, alcune disposizioni precedenti?

Concludendo, il Direttore Generale dichiara  
che, a suo avviso, anche per ragioni di opportunità,  
si conviene allo Istituto di attenersi alla soluti-  
one più liberale in entrambi i casi accennati e in

tutti i casi analoghi, perché la decadenza comminata nelle polizze della " Norwich " ha un carattere essenzialmente restrittivo, che non può renderla bene accetta agli assicurati.


Il Comitato accoglie le conclusioni del Direttore Generale.

5. Acquisto di nuda proprietà di titoli di Stato.

Il Direttore Generale domanda se, in seguito al decreto 30 novembre u. s. col quale i Ministri del Tesoro e dell' Agricoltura hanno istituito presso le più importanti Camere di Commercio apposite Commissioni per la indicazione del corso medio dei titoli dello Stato nonché delle cartelle fondiarie, l' Istituto possa riprendere le operazioni di acquisto di nuda proprietà di tali titoli, prendendo per base le valutazioni che saranno determinate dai predetti Ministri.

dir

Il Comitato, considerando la instabilità attuale del mercato dei valori, determinata dalle condizioni politiche internazionali, non crede che converga allo Istituto di riprendere le operazioni



trattasi.

#### 6- Cauzione della Società Subalpina di imprese ferroviarie.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda della Società Subalpina di impresa ferroviaria perché le sia consentito di sostituire con obbligazioni ferroviarie Italiane 3% lordo la cauzione di L. 55.000 da essa depositata in contanti a garanzia del compromesso per la cessione delle annualità di sovvenzione chilometrica accordata alla costruzione della ferrovia Demedostola - Confine Sistraro;

il Comitato è di parere che la domandata sostituzione possa essere accordata, con uno sconto del 10 per cento sul valore di L. 301.30 determinato per le obbligazioni ferroviarie suddette dal decreto 4 dicembre concesso dai Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura.

#### 7- Ispettore Anteri Marazzani.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa il trasferimento, in seguito a sua domanda, dello Ispettore Compartimentale ing. Anteri Marazzani da Palermo a Torino, e la indennità di complessive L. 562 che potrebbe essergli accordata in

basi alle norme stabilite dal Comitato nell'adunanza del 23 ottobre u.s. per le indennità di trasloco spettanti agli Ispettori;

Considerando che le accennate norme sono applicabili soltanto ai traslochi disposti d'ufficio dalla Direzione Generale;

Avuto riguardo alle ottime referenze del Direttore Generale sul conto del predetto Ispettore Comparsimontale;

Il Comitato esprime il voto che il Direttore Generale possa concedere all'ingegnere Auteri Marasani una gratificazione di lire cinquecento.

8. Polizza Toledo Maxco.

Drj

Il Direttore Generale riferisce che, in data 18 febbraio 1901 la Società "Alleanza" emetteva una polizza di assicurazione, forma vita intera, per un capitale di L. 20.000, con un premio annuo di L. 1159, pagabile a rate trimestrali, sulla testa del Sig. Matteo Toledo, di Napoli, all'età di anni 55.

Nel corso del contratto, la Società fu costretta ad applicare molte volte il disposto dell'articolo 5° delle condizioni generali di polizza per mantenere in vigore la polizza, con pretesto d'ufficio



8-

Con la copertura della 54<sup>a</sup> semestralità, che riflette la rata dal 18 maggio al 18 agosto 1914, il valore di riscatto disponibile è stato interamente assorbito e, in osservanza del citato articolo 5 delle condizioni generali, la polizza è stata riscattata d'ufficio, mettendo a credito dell'assicurato il residuo di L. 193,39, salvo conguaglio degli interessi.

Nello scorso ottobre, in appoggio a domanda dell'assicurato, l'Agenzia Generale di Napoli faceva appello alla equanimità dello Istituto per, che fosse consentita la riammissione in vigore della polizza, essendo disposto il signor Toledo, a sottoporsi ad una nuova visita medica ed a pagare l'arretato.

Riesaminata la pratica, e considerata la circostanza che il Toledo ha raggiunto l'età di 69 anni, la Direzione Generale, il 23 ottobre scorso, confermava alla Agenzia di Napoli che il contratto è riscattato d'ufficio e, per patto contrattuale, non riattivabile.

Ora l'Agenzia è tornata sull'argomento, producendo una lettera dell'assicurato, che protesta contro lo annullamento della sua polizza, con ragioni che l'Ufficio competente giudica inattuabili.

Su proposta del Direttore Generale, avuto riguardo specialmente all'età dell'assicurato signor Colado, il Comitato è di parere che siano da confermare le decisioni della Direzione Generale.

Dopo di ciò, il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

*Finke*

Il Direttore Generale

*Devi*

Il Cons.º Segretario, censore

*Stofmiz*

